

# SUL DELITTO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione intellettuale protetta la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, eserciti l'attività professionale senza aver ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale.

di **Maria Giovanna Trombetta**  
*Avvocato Fnovi*

**Un nuovo pronunciamento (Cass. Pen., Sez. V, sentenza 10 gennaio 2014, n. 646) dei giudici in ermellino è intervenuto a testimoniare**

il consolidato orientamento della giurisprudenza di ritenere che la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, esercita l'attività professionale prima di aver ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale, integra il delitto di esercizio abusivo della professione intellettuale protetta. Il descritto orientamento, già ripreso in numerose pronunce (vedi in argomento Lex Veterinaria del numero 30Giorni di ottobre 2011<sup>1</sup>), ha anche ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., sentenza n. 11545 del 15 dicembre 2011).

Nella vertenza in commento, il ricorrente sosteneva che l'elemento costitutivo del reato era rappresentato dalla mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione, non essendo invece determinante la mancata iscrizione all'Albo professionale, che attiene esclusivamente alle modalità di esercizio della professione ma non riguarda l'accesso alla stessa.

Di contrario avviso la Suprema Corte per la quale la norma incriminatrice dell'art. 348 del codice penale, che punisce chi *"abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato"*,

trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.

Solo l'iscrizione all'Albo professionale presuppone il possesso di tutti i requisiti.

Nella motivazione della sentenza si legge che *"dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall'altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi Albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi Ordini e Collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l'esercizio della professione"*.

La "abusività" prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza di detta iscrizione.

La Corte ha quindi continuato argomentando che se l'iscrizione all'Al-

bo non fosse requisito essenziale per l'esercizio di una professione ordinaria, *"non configurerebbe il reato de quo la condotta di colui che continui ad esercitare la professione nonostante la intervenuta sospensione o radiazione dall'Albo"*. Il ricorso del professionista che aveva sostenuto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 348 c.p. è stato considerato infondato e, pertanto, rigettato: la Cassazione non ha ritenuto le motivazioni addotte nell'impugnazione giustificabili sotto il profilo logico e normativo al punto di provocare un pronunciamento in contrasto con i pregressi orientamenti della Corte.

La mancata iscrizione all'Albo professionale è stata, ancora una volta, stigmatizzata come condotta idonea a ledere il bene giuridico della fede pubblica. ■

<sup>1</sup> Rileggi l'articolo al link: <http://www.trentagiorni.it/files/1320227902-39-40.pdf>

